

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“VORTEX ASD”

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “VORTEX ASD ”

*VORTEX Associazione Sportiva Dilettantistica - Piazza Don Luigi Sturzo n. 11 - 04011 Aprilia (LT).*

**Art. 1)** Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“VORTEX ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive del CONI e dell' Ente di promozione sportiva o della Federazione sportiva cui decide di affidarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Aprilia (LT), Piazza Don Luigi Sturzo n.11.

**Art. 3)** L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

**Art. 4)** L'Associazione ha per scopo l'organizzazione, l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche in particolare le discipline degli e-Sports (giochi elettronici praticati al computer) riconosciuti dal CONI e qualunque altra disciplina sportiva riconosciuta, compresa l'attività didattica, divulgativa e l'organizzazione di eventi, gare, tornei. L'Associazione per meglio raggiungere i propri scopi sociali, potrà aprire altre sedi, reperire spazi ed impianti in convenzione, allestire attività accessorie ed eventualmente anche a carattere commerciale. Sempre in conformità di quanto previsto dalla legge, potrà essere attivato un posto di ristoro all'interno dei locali.

**Art. 5)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

**Art. 6)** Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

**Art. 7)** L'ammissione all'Associazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda. Essa é concessa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo senza bisogno di essere ratificata in assemblea. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti

dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

**Art. 8 )** Tutti i soci hanno diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto , di eventuali regolamenti e godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

**Art. 9)** Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art. 10)** La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento non é ammesso appello.

**Art. 11)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**Art. 12)** Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

**Art. 13)** Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

**Art. 14)** L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

**Art. 15)** L'Assemblea è convocata dal Presidente **almeno una volta l'anno** entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata **almeno 8 (otto)** giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

**Art. 16)** Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

**Art. 17)** All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

**IN SEDE ORDINARIA:**

approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;  
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;  
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;  
deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**IN SEDE STRAORDINARIA:**

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;  
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;  
deliberare su ogni altro argomento di interesse generale posto all'ordine del giorno.

**Art. 18)** L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in **prima convocazione** con la presenza del 50% più uno dei soci, in **seconda convocazione** qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

**Art. 19)** L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 20)** Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente conservati e sempre a disposizione per qualsiasi richiesta di visione, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per almeno **8 (otto)** giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

**Art. 21)** Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni **4 (quattro)** anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ASD, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre ASD nell'ambito della medesima FS o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

**Art. 22)** Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere; la redazione annuale del Rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i **4 (quattro)** mesi dalla chiusura dell'esercizio; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

**Art. 23)** Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno **due volte l'anno** ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto e affisso nei locali sociali o altro sistema equivalente (email, SMS, etc.) almeno **8 (otto)** giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art.24)** Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni **4 (quattro)** anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

**Art. 25)** Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**Art. 26)** Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro **15 (quindici)** giorni e da tenersi entro i successivi **30 (trenta)** curando l'ordinaria amministrazione.

**Art. 27)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al pagamento.

**Art. 28)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio

Direttivo, il rendiconto economico-finanziario. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

**Art. 29)** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

**Art. 30)** Il patrimonio dell'Associazione VORTEX ASD è costituito da:

- Entrate istituzionali;
- Eventuali entrate di carattere commerciale se ammesse dal regime fiscale vigente;
- Eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- Eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali anticipazioni o prestiti infruttiferi da parte di soci qualora si rendesse necessario per mancanza di fondi. Questa opzione è ammessa solo con delibera del Consiglio direttivo in cui si evincono le modalità di erogazione e di restituzione.

Non costituiscono patrimonio i beni mobili o immobili eventualmente ceduti all'associazione in comodato gratuito ovvero in prestito dai soci e che restano comunque di proprietà del prestatore che può richiederne la restituzione secondo quanto stabilito in apposito verbale del Consiglio direttivo.

**Art. 31)** Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 32)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal **01 Gennaio** al **31 Dicembre** di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro **4 (quattro)** mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

**Art. 33)** I libri contabili dell'associazione sono l'insieme dei documenti che dimostrano in maniera chiara la trasparente gestione delle finanze sociali nei confronti dei soci e delle autorità che possono richiederne la visione ed il controllo.

**Art. 34)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 35)** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Comitato regionale della Federazione sportiva o dell'Ente di promozione sportiva cui l'Associazione é iscritta di eseguire la nomina del terzo arbitro.

I soci, con l'accettazione dello statuto si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria e a non adire le vie legali per le questioni inerenti l'attività sociale.

**Art. 36)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori: